



COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER INDENNITA' DI FUNZIONE
E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DELL'11.10.2005
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 16/10/05 AL 30/10/05
DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 04/11/05 AL 19/11/05
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: _____

COMUNE DI PATERNÒ

Si certifica che il presente Regolamento

.....
Veniva pubblicato all'Albo Pretorio di
questo Comune nei termini e modi di
Legge, dal giorno 04-11-05 al
giorno 19-11-05 e non furono
prodotti reclami.

Paternò, li 21-11-05

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

Art. 1

Indennità Amministratori Comunali

Agli Amministratori del Comune di Paternò si applicano le norme stabilite dal Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 18.10.2001, che approva il regolamento relativo alla determinazione delle indennità dovute agli Amministratori Comunali a norma dell'art. 19 della L. R. 23 dicembre 2000 n. 30.

Art. 2

Aspettativa

L'indennità di funzione per gli organi indicati nel comma 2 dell'art. 19 della L. R. n. 30/2000 (Sindaco, Assessori, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale) è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. La trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione non comporta alcun dimezzamento per i Consiglieri Comunali, stante il carattere "sui generis" di tale indennità, i cui contenuti ed i cui presupposti sono completamente diversi e distinti rispetto all'indennità di funzione percepita dagli amministratori di cui al c. 1.

Art. 3

Limiti indennità Consiglieri

Il compenso percepito, nell'ambito del mese, da ciascun Consigliere Comunale, in nessun caso può superare l'importo, pari ad un terzo, della indennità massima prevista dal regolamento per il Sindaco.

Art. 4

Modificabilità misura indennità

Le misure minime previste nella tabella A allegata al regolamento esecutivo dell'art. 19 della L. R. n. 30/2000, approvato con D.P. n. 19/2002, possono subire variazioni in diminuzione ed in aumento con deliberazione di Giunta per le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed alla Giunta e con deliberazione del Consiglio Comunale per i gettoni di presenza e/o l'indennità di funzione ai Consiglieri

Art. 5

Limite aumento di spesa

Nel caso di aumenti l'incremento della spesa complessiva deve essere, a norma della tabella C collegata al D.P., contenuto nei limiti del venti per cento della incidenza percentuale della spesa relativa all'ammontare complessivo delle spese correnti dell'Ente.

Art. 6

Indennità di funzione in sostituzione di gettoni di presenza

A richiesta di ciascun Consigliere interessato compete la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione.



COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

L'ammontare della indennità di funzione per il Consigliere viene stabilita in misura pari ad 1/28 (un ventottesimo) della spesa media mensile sostenuta nell'anno precedente, e non può superare 1/3 (un terzo) dell'indennità percepita dal Sindaco, semprechè tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

L'indennità così stabilita viene erogata per l'intero anno.

Nel mese di gennaio di ogni anno deve essere verificato che, in relazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni, alle presenze dei singoli consiglieri ed alle assenze giustificate dagli stessi, l'ente sostenga pari o minore onere finanziario rispetto a quello che sarebbe derivato dalla corresponsione dei gettoni di presenza.

Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, di una somma pari all'entità del gettone di presenza per il numero delle assenze non giustificate.

Ai Consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi Collegiali dell'Ente (art. 19 comma 10 L.R. n. 30/2000).

Le assenze dei Consiglieri dalle rispettive Commissioni, dalle sedute del Consiglio o dalle conferenze dei Capigruppo per malattia, per gravi e documentati motivi di famiglia, per cause naturali di forza maggiore e per concomitanti e documentati impegni connessi al proprio ruolo istituzionale di Consigliere Comunale si considerano giustificate.

Di ciò il Presidente del Consiglio e della Commissione , ad inizio di ogni seduta, deve dare atto nel rispettivo verbale.

Art. 7

Presenze minime

I consiglieri comunali per usufruire dell'indennità di funzione di cui al precedente art. 2, dovranno assicurare una presenza minima mensile, cumulativa tra sedute consiliari, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenze dei capigruppo, non inferiore al 70% delle sedute cumulative effettuate dal Consiglio, Commissioni Consiliari Permanente e Conferenze dei capigruppo.

Art. 8

Decorrenza della indennità

Le indennità previste nel presente regolamento vengono corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 30 del 23.10.2000 per gli organi indicati dall'art.19, c. 2 della stessa Legge (Sindaco, Assessori, Presidente e V. Presidente del Consiglio Comunale). La stessa decorrenza è stabilita per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Per i Consiglieri Comunali la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, dalla data di presentazione della relativa istanza, se successiva all'esecutività del Regolamento.



COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

Le indennità di funzione dei Consiglieri Comunali saranno liquidate con le stesse modalità utilizzate per la liquidazione nei confronti del Sindaco e degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente.

Il presente regolamento viene adeguato automaticamente senza bisogno di ulteriore approvazione sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita, a norma del comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 30/20000.

Art. 9

Norme abrogative

Il presente regolamento abroga gli effetti della normativa precedente alla entrata in vigore della L.R. n.30 del 23.12.2000 in materia di indennità dovuta agli Amministratori Comunali.